

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2009
COM(2009) 356 definitivo

**SESTA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ
(STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2008, MA COMMENTO DEI
CASI E TESTO AGGIORNATI AL MARZO 2009)**

{SEC(2009) 958}

SESTA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÁ (STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2008, MA COMMENTO DEI CASI E TESTO AGGIORNATI AL MARZO 2009)

Sintesi

Il numero delle misure di difesa commerciale in vigore alla fine del 2008 nei confronti dell'Unione europea è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto all'elevato numero di inchieste aperte nel 2001 e di misure di conseguenza attuate nel 2002/2003, in gran parte scadute nel 2008. Tale numero è probabilmente destinato ad aumentare vista l'accelerazione nell'apertura di nuove inchieste negli ultimi mesi del 2008 e nei primi mesi del 2009. La Commissione ha seguito attentamente tali sviluppi, continuando a sostenere l'industria comunitaria interessata e intervenendo quando necessario. Quest'anno sono stati raggiunti risultati positivi. L'attuale crisi economica e finanziaria costituirà tuttavia una tentazione sempre maggiore per molti paesi terzi che tenderanno ad attuare gli strumenti secondo modalità incompatibili con gli obblighi dell'OMC che non favoriscono la promozione del libero scambio. Visti i presupposti, l'attività della Commissione è di fondamentale importanza per monitorare le azioni dei paesi terzi, incoraggiare la cooperazione e il coordinamento internazionali e promuovere una maggiore disciplina nell'uso degli strumenti di difesa commerciale.

1. INTRODUZIONE

Nelle relazioni dello scorso anno la Commissione ha apprezzato una diminuzione generale nel numero di misure di difesa commerciale nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri, pur riconoscendo allo stesso tempo la necessità di monitorare da vicino tali azioni viste le persistenti lacune identificate nelle attività dei paesi terzi.

Lo scoppio della crisi economica globale in corso è stata senza dubbio l'evento più significativo del 2008 e ha naturalmente influenzato negativamente la situazione di molti operatori economici in tutto il mondo. In questo contesto il G20 ha sottolineato nella sua recente dichiarazione l'importanza decisiva del rifiuto del protezionismo e l'impegno ad astenersi dal porre nuovi ostacoli al commercio dei beni, ad esempio attraverso l'istituzione di nuove restrizioni alle esportazioni o l'attuazione di misure non in linea con gli obblighi dell'OMC.

È interessante notare che il numero di inchieste di difesa commerciale aperte è aumentato notevolmente negli ultimi mesi dell'anno e che questa tendenza è proseguita nei primi mesi del 2009: alla fine del febbraio 2009 erano in corso 49 inchieste su strumenti di difesa commerciale (TDI) con possibili effetti sulle esportazioni comunitarie¹ – un numero estremamente elevato in confronto agli anni precedenti, e quasi la metà di questi nuovi casi sono stati aperti negli ultimi quattro mesi del 2008.

¹ Di questi casi, 29 sono inchieste antidumping (di cui 9 riesami in previsione della scadenza), 19 inchieste di salvaguardia (di cui 8 relative alle esportazioni comunitarie) e un'inchiesta sui dazi compensativi (riesame in previsione della scadenza).

Le misure antidumping e compensative non si possono considerare misure "protezionistiche" in sé poiché il loro scopo è piuttosto quello di correggere le distorsioni negli scambi internazionali e ristabilire flussi commerciali leali. Non è questo il caso tuttavia quando le aperture di nuove inchieste, e qualunque misura che da esse può derivare, non sono conformi ai criteri dell'OMC.

Nella situazione attuale è quanto mai importante garantire alle industrie comunitarie un legittimo accesso al mercato ed è pertanto necessario far rispettare (e talvolta rafforzare) le norme di applicazione degli strumenti e controllare attentamente che gli interventi adottati abbiano una base giuridica.

In questo contesto, la relazione che segue fornisce un'analisi dettagliata delle tendenze generali, dei problemi attuali e dei risultati positivi ottenuti dalla Commissione nel corso della sua attività di monitoraggio dei paesi terzi.

2. TENDENZE GENERALI

Alla fine del 2008 erano in tutto 133 le **misure** di difesa commerciale **in vigore** nei confronti della Comunità europea o dei suoi Stati membri, il che rappresenta una diminuzione rispetto all'anno precedente (147 misure). Tale diminuzione è principalmente dovuta alla scadenza di una serie di misure al termine dei 5 anni "normali" di applicazione e va considerata in relazione al picco di misure in vigore raggiunto nel 2004, quando il totale ha sfiorato 200.

La maggior parte di queste misure è ancora costituita da misure antidumping, che rappresentano circa i due terzi del totale. Le misure compensative hanno continuato a diminuire nel 2008. Anche il numero delle misure di salvaguardia è diminuito da 36 nel 2007 a 32 nel 2008, ma rappresenta ancora un quarto del totale delle misure in vigore.

Come già detto, la diminuzione delle misure in vigore è tuttavia in contrasto con il numero di **nuove inchieste aperte**. Il totale delle inchieste aperte è infatti aumentato da 19 nel 2007 a 33 nel 2008, una tendenza preoccupante se si considera che quasi la metà dei nuovi casi sono stati aperti negli ultimi due mesi dell'anno e che tale tendenza si è mantenuta nei primi mesi del 2009. Occorre tuttavia notare che la metà delle inchieste aperte riguarda misure di salvaguardia che sono applicate erga omnes ma non sempre riguardano prodotti esportati dalle industrie comunitarie. Se tutte le inchieste in questione si concretizzeranno nell'istituzione di misure, è comunque ragionevole aspettarsi un aumento delle misure in vigore in futuro.

Questi nuovi casi riguardano per la maggior parte l'industria dell'acciaio (elementi di fissaggio, coils laminati a freddo o a caldo, tubi d'acciaio) ma anche altri prodotti quali prodotti chimici, piastrelle in ceramica e macchine per la raccolta. Gli utilizzatori principali di questi strumenti sono stati India, Russia, Cina e Brasile, ma anche paesi che non se ne sono mai serviti, o che lo hanno fatto raramente, ad es. il Kazakistan nel 2008 e Israele all'inizio del 2009.

Nel 2008 sono state istituite in tutto 18 **nuove misure** (2 provvisorie e 16 definitive). I paesi più attivi sono stati Brasile (4 misure antidumping) e Turchia (4 misure di salvaguardia) insieme a India e Stati Uniti con due misure antidumping ciascuno.

3. TENDENZE PER PAESE

Gli Stati Uniti, con 25 misure in vigore, cioè quasi il 20% del totale, rimangono ancora il paese che utilizza maggiormente gli strumenti di difesa commerciale nei confronti della Comunità europea o dei suoi Stati membri. Seguono India (16 misure), Brasile e Turchia (11 misure ciascuno), Cina (9 misure), Ucraina e Messico (8 misure ciascuno).

Le misure in vigore in India hanno continuato a diminuire (da 19 nel 2007 a 16 nel 2008) mentre le cifre per gli altri paesi hanno cominciato a diminuire solo nel 2008 (Brasile e Cina) o sono rimaste invariate (Stati Uniti) in confronto al 2007. Più della metà delle misure in vigore si possono attribuire ancora ai cinque paesi che utilizzano maggiormente gli strumenti in questione.

Solo tre paesi (Turchia, Giappone e Repubblica moldova) hanno aumentato il numero di misure nel 2008 e per quanto riguarda la Turchia va sottolineato che l'aumento di misure è legato esclusivamente alle nuove misure di salvaguardia introdotte nel 2008.

Le tendenze e i principali procedimenti per ciascun paese terzo sono descritti in dettaglio nell'allegato 1.

4. PROBLEMI ATTUALI

La Commissione ha dovuto affrontare gli stessi problemi identificati in passato, cioè criteri di apertura dell'inchiesta inadeguati, analisi carenti del pregiudizio e del nesso di causalità, violazione dei diritti di difesa delle parti interessate nonché un crescente ricorso alle misure di salvaguardia.

L'accelerazione nel numero di inchieste aperte negli ultimi mesi del 2008 (e nei primi mesi del 2009), senza dubbio conseguenza diretta della crisi economica, ha senz'altro aggravato alcuni dei problemi già identificati, soprattutto quelli legati ai criteri di apertura, ai diritti di difesa delle parti interessate e all'utilizzo massiccio delle misure di salvaguardia.

4.1. Criteri di apertura dell'inchiesta inadeguati

Come in passato, troppo spesso le inchieste vengono aperte nonostante i criteri di apertura non siano rispettati, cioè in molti casi le prove del pregiudizio sono inconcludenti e non esistono elementi di prova convincenti del nesso di causalità. Ciò è stato osservato in particolare negli ultimi mesi del 2008. È chiaro che la crisi economica e finanziaria ha avuto delle conseguenze negative per la situazione di molte industrie che stanno quindi cercando di ottenere qualche tipo di compensazione con ogni mezzo possibile. Alcune industrie hanno infatti presentato denunce allo scopo di ottenere protezione sotto forma di misure di difesa commerciale. Pur riconoscendo il diritto dei paesi terzi ad utilizzare gli strumenti di difesa commerciale, molte inchieste sono tuttavia state aperte in base a denunce non adeguatamente documentate, prive in effetti di elementi di prova prima facie. In primo luogo, gli effetti negativi della crisi si sono di fatto manifestati solo alla fine del 2008, che non è un periodo sufficientemente rappresentativo per dimostrare prove di dumping, pregiudizio, ecc. In secondo luogo, le importazioni vengono spesso ritenute ingiustamente la causa di un presunto pregiudizio quando la vera causa dei problemi è la flessione generale dell'economia. L'obiettivo degli strumenti di difesa commerciale non è infine offrire misure protezionistiche alle industrie, ma piuttosto rimuovere gli effetti di pregiudizio causati da importazioni avvenute tramite pratiche commerciali sleali o da un aumento improvviso delle importazioni.

Nel contesto attuale è pertanto essenziale che le autorità incaricate delle inchieste garantiscano che le denunce ricevute dalle industrie locali siano conformi ai criteri fissati dall'OMC e che siano accompagnate da elementi di prova oggettivi, adeguati e sufficienti. Le autorità incaricate delle inchieste devono quindi astenersi dall'aprire inchieste prive di fondamento poiché queste destabilizzano il commercio, sono solitamente molto gravose per le società interessate e spesso portano all'istituzione di misure ingiustificate.

Secondo le regole dell'OMC nessuna apertura di inchiesta è giustificata da una denuncia che si basi soltanto su affermazioni non supportate da elementi di prova coerenti, tuttavia nella realtà ciò si verifica spesso.

4.2. Ampio ricorso alle misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono tuttora ampiamente utilizzate: oltre la metà delle nuove inchieste aperte nel 2008 riguarda un'inchiesta di salvaguardia e rappresenta ancora un quarto del totale delle misure in vigore nei confronti delle Comunità europee. Anche se non tutte le inchieste o misure citate interessano le industrie dell'UE (qualche volta il prodotto in esame non è nemmeno esportato dall'UE) questa tendenza è comunque preoccupante perché le misure di salvaguardia dovrebbero essere limitate a circostanze eccezionali. Le misure di salvaguardia possono inoltre dare luogo a effetti negativi diretti o indiretti (deviazione di traffico) per le aziende comunitarie.

In molte occasioni i criteri severi dell'OMC non sono rispettati dalle autorità inquirenti quando istituiscono tali misure, che dovrebbero pertanto essere considerate come misure *protezionistiche* che condizionano ingiustamente prodotti oggetto di pratiche commerciali corrette.

Osservando nel dettaglio le nuove inchieste aperte e le misure istituite nel 2008 emerge chiaramente il favore di alcuni paesi per questo tipo di strumento, mentre si ritiene che in molte occasioni sarebbe più opportuno utilizzare strumenti contro il commercio sleale mirati nei confronti di un determinato paese, come ad esempio le misure antidumping.

La Commissione continua pertanto ad esprimere preoccupazione in relazione all'utilizzo e agli effetti degli strumenti di salvaguardia e sollecita i paesi terzi ad astenersi dall'utilizzo di tali strumenti. Quando le inchieste di salvaguardia non sono evitabili, il ruolo dei servizi della Commissione consiste spesso nel cercare di ridurre il più possibile l'impatto di tali misure sulle esportazioni dell'UE.

4.3. Aspetti procedurali, in particolare il rispetto dei diritti di difesa delle parti

Nonostante i tentativi della Commissione di risolvere questi problemi pare purtroppo che alcuni paesi terzi continuino a trascurare i diritti di difesa delle parti e impongano procedure gravose e inutili nel corso delle inchieste da loro svolte.

In particolare le regole sulla riservatezza vengono ancora troppo spesso interpretate in modo inadeguato e talvolta i dati effettivi non vengono resi pubblici e/o nemmeno indicizzati o riassunti anche quando in effetti non c'è nessun rischio che vengano divulgate informazioni riservate. Ciò avviene per esempio quando gli indicatori aggregati del pregiudizio effettivo non vengono pubblicati nonostante riguardino più di tre operatori economici.

Risulta inoltre che diversi paesi richiedono agli esportatori di presentare informazioni molto specifiche e dettagliate quando è ovvio che tali informazioni non sono pertinenti ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio, sono estremamente gravose e inutili o addirittura in alcuni casi riguardano informazioni commerciali di proprietà riservata.

Tutto ciò naturalmente ha un impatto negativo sui diritti di difesa delle industrie esportatrici e delle altre parti interessate. La Commissione continuerà pertanto a far presente tali problematiche alle autorità competenti non solo nel contesto dei singoli casi, ma anche più in generale in occasione di contatti bilaterali o gruppi di lavoro organizzati con i vari paesi terzi.

5. RISULTATI PRINCIPALI

Nell'ambito delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi la Commissione svolge principalmente tre compiti differenti. Il primo consiste nell'informare e consigliare le industrie direttamente interessate dalle inchieste. Il secondo è più generale e attraverso di esso la Commissione controlla da vicino le inchieste svolte dai paesi terzi allo scopo di assicurare che i criteri vengano applicati correttamente; comporta inoltre l'organizzazione di seminari e gruppi di lavoro volti alla promozione delle buone prassi. Il terzo compito consiste infine nell'intervenire direttamente nelle inchieste in corso per far fronte alle lacune identificate e garantire i migliori risultati per le industrie dell'UE interessate.

Per quanto riguarda i primi due compiti è difficile quantificare i risultati ottenuti, ma la Commissione ha ricevuto un feedback molto positivo dalle industrie interessate e dagli Stati membri e ciò è sicuramente un incoraggiamento a continuare la sua attività e migliorarla quanto possibile. A causa della recente crisi finanziaria e del conseguente aumento delle misure adottate dai paesi terzi, il ruolo della Commissione nell'assistere e indirizzare le industrie dell'UE è ancora più importante rispetto agli anni passati.

Tra i principali risultati positivi del 2008 figurano:

5.1. Zeroing (azzeramento) – conclusioni favorevoli dell'OMC

Nel primo caso riguardante il metodo dell'azzeramento gli Stati Uniti sono stati condannati dall'organo di appello dell'OMC nel maggio 2006 e hanno avuto tempo fino ad aprile 2007 per adeguarsi alle conclusioni ottenute. Gli Stati Uniti hanno tuttavia rifiutato di adeguarsi completamente e l'UE ha dovuto richiedere l'intervento di un *compliance panel* incaricato di assicurare la conformità, che ha pubblicato la sua relazione nel dicembre 2008. L'UE ha ricevuto conferma dal panel che gli Stati Uniti non possono sottrarsi agli obblighi dell'OMC svolgendo riesami annuali di un dazio e sostenendo in seguito che tali riesami hanno "superato" le misure contestate e possono essere contestati solo in una nuova controversia. L'UE ha deciso ciononostante di fare ricorso contro questa relazione in quanto è in disaccordo con alcuni aspetti delle conclusioni complementari del panel. Se la sentenza finale in questa controversia stabilisce che gli Stati Uniti continuano a non rispettare gli obblighi dell'OMC e non si adeguano ad essi, la CE si troverà nella posizione di richiedere misure di ritorsione.

Nel secondo caso riguardante il metodo dell'azzeramento l'organo di appello dell'OMC ha confermato le principali tesi sostenute in appello dall'UE, ha respinto tutti i motivi del ricorso presentati dagli Stati Uniti e ha accolto le conclusioni del panel secondo cui gli Stati Uniti hanno violato gli obblighi dell'OMC applicando l'azzeramento nei riesami annuali. Gli Stati Uniti devono pertanto attuare le raccomandazioni e le sentenze di questa controversia e possono richiedere un "periodo di tempo ragionevole" per fare ciò. L'attuazione in questo caso comprende il ricalcolo dei margini di dumping nelle 46 singole misure identificate dalla CE, senza l'applicazione del metodo dell'azzeramento.

5.2. Olio di oliva – Messico – misure revocate

Il panel dell'OMC richiesto dall'UE ha trovato che le misure compensative istituite dal Messico sulle importazioni di olio d'oliva provenienti dall'UE violavano alcune disposizioni dell'OMC. Tali misure sono state revocate in seguito alla decisione di un tribunale nazionale messicano che ha avallato gli argomenti presentati dalla Commissione nel corso del procedimento in sede OMC.

5.3. Profilati in PVC – Ucraina – inchiesta di salvaguardia interrotta

Visti gli interessi economici elevati per l'industria dell'UE (esportazioni per un valore annuo di circa 100 milioni di EUR, effettuate in gran parte da Germania e Polonia) la Commissione

ha seguito da vicino questa inchiesta e le lacune riscontrate. La Commissione ha coordinato i suoi interventi con l'industria UE e ha delineato i principali punti deboli legati alla mancanza di pregiudizio grave e di nesso di causalità fra le importazioni e qualunque presunto problema dell'industria nazionale. Tali interventi si sono dimostrati efficaci poiché il caso è stato chiuso senza l'adozione di alcune misure per mancanza di determinazione di pregiudizio grave.

5.4. Misure di salvaguardia – Turchia

Negli ultimi anni la Turchia è diventata uno dei principali utilizzatori delle misure di salvaguardia, che hanno riguardato anche i prodotti UE che in alcuni casi non erano stati identificati come responsabili di aver causato il pregiudizio ai produttori turchi. Lo scopo della Commissione era semplicemente di evitare l'introduzione di tali misure e, nonostante ciò non sia stato raggiunto, l'impatto economico negativo delle misure è stato per lo meno in una certa misura ridotto. Nel caso riguardante alcuni apparecchi elettrici quasi la metà delle tipologie di prodotto è stata esclusa da qualunque misura e nel caso riguardante i filati di cotone sono state stabilite soglie massime e di conseguenza il dazio effettivo ad valorem per le esportazioni UE è diminuito. La Turchia non ha aperto alcuna inchiesta di salvaguardia nella seconda metà del 2008 e la Commissione continua a vigilare attentamente in merito.

5.5. Vetro in blocchi – Thailandia – riduzione delle aliquote del dazio

Questa inchiesta è stata aperta nel 2007 e si è conclusa nel gennaio 2009. La Thailandia ha imposto dazi antidumping nei confronti delle importazioni di blocchi di vetro originarie della Repubblica Ceca ma in seguito agli interventi della Commissione con cui si richiedeva l'applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio definitivo applicabile agli esportatori UE è stato ridotto sostanzialmente.

5.6. Prodotti in acciaio laminati a freddo – Thailandia – revoca dei dazi

I dazi antidumping imposti nel 2002 in questo caso erano compresi fra il 10,02% e il 25,57% per gli esportatori UE. Nel marzo 2008 le autorità thailandesi incaricate dell'inchiesta hanno aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti di UE, Giappone, Taiwan e Corea. Nelle conclusioni preliminari la Thailandia ha valutato la possibilità di prolungare le misure per tutti i paesi interessati. La Commissione è intervenuta in questo caso, sostenendo che un margine negativo di dumping del 41% accertato dalle inchieste per le esportazioni UE mostrava chiaramente che non c'era rischio del persistere del dumping per gli esportatori UE. La Commissione ha tenuto contatti molto stretti con una parte dei produttori esportatori dell'UE che hanno cooperato all'inchiesta, che fra l'altro ha messo in evidenza la quantità limitata di esportazioni del prodotto in esame e la qualità superiore delle esportazioni UE in confronto alla produzione nazionale e ha concluso constatando la mancanza di pregiudizio per l'industria thailandese.

5.7. Destrosio monoidrato – Indonesia

In base alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione è intervenuta, in stretta collaborazione con l'industria, e ha ottenuto l'esclusione della maggior parte delle tipologie di prodotto esportate dall'UE poiché queste non erano pregiudizievoli per l'industria nazionale indonesiana. Tale risultato attende tuttavia conferma nelle conclusioni definitive.

5.8. Funi di acciaio (Sud Africa) e fibre di viscosa (Brasile) – conclusioni preliminari positive

In entrambi i casi la comunicazione delle conclusioni provvisorie sembra indicare che i nostri interventi potrebbero portare a risultati più favorevoli per gli esportatori dell'UE interessati, cioè a un dazio inferiore in Brasile o all'assenza di dazio in Sud Africa. L'ultima ipotesi attende tuttavia conferma nelle conclusioni definitive.

5.9. Brasile: riesame in previsione della scadenza nei confronti della Grecia relativo a pesche in scatola

Questo caso è un altro esempio dell'influenza positiva che gli sforzi costanti dell'industria e della Commissione possono esercitare sui risultati di un'inchiesta. Il riesame sopraccitato si è concluso nell'aprile 2008 senza che le misure siano state mantenute in vigore. Sfortunatamente, poco dopo, il Brasile ha deciso di aumentare i suoi dazi doganali sugli stessi prodotti all'interno dei limiti dell'aliquota di dazio consolidata.

5.10. Status di economia di mercato per i nuovi Stati membri

Va ricordato che durante il 2007 è emerso che il Brasile e l'Argentina, nell'ambito delle inchieste antidumping, continuavano a trattare gli Stati membri di recente adesione all'UE come paesi che non hanno ottenuto, a pieno titolo e incondizionatamente, lo status di economia di mercato. In seguito a numerosi interventi a vari livelli il problema è stato risolto quasi completamente nel 2008. Spiace che si sia giunti ad una soluzione del problema dopo così lungo tempo, specialmente trattandosi di una questione assurda ed è ancora maggiore il rammarico per il fatto che in Brasile il problema non sia ancora risolto del tutto nel caso di Romania e Bulgaria. La Commissione continua ciononostante ad impegnarsi e auspica una soluzione definitiva nel 2009.

6. CONCLUSIONE

Anche se il numero di misure di difesa commerciale in vigore nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri è diminuito nel 2008, ci si aspetta che questo aumenterà nel corso dell'anno prossimo. In contrasto con tale diminuzione, l'attività di difesa commerciale è stata estremamente fiorente nel 2008, in particolare alla fine dell'anno. Sono state aperte 33 nuove inchieste e circa la metà di queste negli ultimi quattro mesi dell'anno. Tale tendenza è proseguita all'inizio del 2009.

Si tratta di una tendenza preoccupante soprattutto perché la Commissione ha notato che in diversi casi le nuove inchieste aperte erano prive di base giuridica principalmente perché mancavano di sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio o essi erano relativi soltanto ad un periodo di tempo molto limitato. In molti casi i diritti di difesa delle parti non sono stati rispettati pienamente.

La flessione globale dell'economia ha senza dubbio avuto conseguenze negative sulla situazione economica di molte società in tutto il mondo ed è naturale che molte di queste cerchino di ottenere qualche tipo di compensazione viste le circostanze. Ciò non basta tuttavia a giustificare l'apertura di inchieste di difesa commerciale che hanno come obiettivo correggere le distorsioni del mercato e ristabilire flussi commerciali leali e non tanto proteggere le industrie dalla concorrenza leale. Quando le amministrazioni dei paesi terzi ricevono denunce dovrebbero pertanto esercitare estrema cautela ed essere all'altezza dei loro obblighi internazionali, in altre parole non aprire inchieste di questo genere e/o istituire misure di difesa commerciale se queste sono prive di base giuridica.

In merito a ciò la Commissione ha osservato da vicino le attività di difesa commerciale dei paesi terzi, intervenendo in modo molto attivo nell'ambito delle inchieste in corso e assistendo diffusamente le società interessate da tali azioni. I risultati positivi ottenuti quest'anno sottolineano l'adeguatezza degli interventi della Commissione e inoltre l'importanza della cooperazione con le industrie e gli Stati membri nonché la necessità di promuovere i contatti bilaterali con le autorità dei paesi terzi. Sfortunatamente questi sforzi non hanno sempre dato risultati positivi e si è notato che in molti casi le inchieste mancavano di oggettività e il diritto di difesa delle parti non è stato rispettato adeguatamente.

In una difficile situazione economica, garantire alle industrie dell'UE il legittimo accesso al mercato è più che mai importante e la Commissione continuerà pertanto a fare tutto il possibile per assistere gli esportatori e promuovere alti standard nelle inchieste di difesa commerciale allo scopo di evitare un utilizzo scorretto degli strumenti.

Oltre agli interventi diretti nell'ambito delle inchieste in corso la Commissione continuerà inoltre a portare avanti discussioni a livello bilaterale, ad es. nei vari gruppi ad hoc composti da esperti di misure di difesa commerciale con una serie di partner commerciali come India, Cina, Ucraina e Corea e ad organizzare varie attività di formazione per i funzionari dei paesi terzi, fornendo così un'ulteriore opportunità per promuovere standard elevati in materia di difesa commerciale.